

Dott. FORTUNATO MORISCO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 06 ottobre 2016

Circolare 10/2016: Nuovi soggetti obbligati all'invio Dati Spese Sanitarie

Dal 2015 i medici e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private, le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e le strutture autorizzate e accreditate all'erogazione di servizi sanitari sono tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione del mod. 730/UNICO precompilato.

Dal 2016 sono tenute all'invio dei dati anche le **strutture sanitarie autorizzate non accreditate**. Recentemente il MEF ha esteso detto obbligo a **nuovi soggetti**.

I NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

I nuovi soggetti obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie al STS sono:

- esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, esercenti l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco , **c.d. "parafarmacie"**;

- iscritti all'Albo degli **psicologi**, di cui alla Legge n. 56/89;
- iscritti all'Albo degli **infermieri**, di cui al DM n. 739/94;
- iscritti all'Albo delle **ostetriche/i**, di cui al DM n. 740/94;
- iscritti all'Albo dei **tecnici sanitari di radiologia medica**, di cui al DM n. 746/94;
- **esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico** che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;
- iscritti all'Albo dei **veterinari**. In tal caso l'invio riguarda i dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche per le tipologie di animali individuate dal DM n. 289/2001 (animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DEI DATI SANITARI AL STS

medici e odontoiatri, farmacie, ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari



- parafarmacie
- psicologi
- infermieri
- ostetriche/i
- tecnici sanitari radiologia medica
- ottici
- veterinari

Come per gli "altri" soggetti già tenuti all'adempimento in esame, **anche i nuovi soggetti obbligati** devono essere in **possesso delle credenziali di accesso al STS** per poter effettuare l'invio dei dati tramite il sistema stesso.

È confermato che il soggetto obbligato può **provvedere direttamente all'invio ovvero delegare un soggetto terzo** (associazione di categoria / soggetto abilitato all'invio telematico) che, a tal fine, deve **possedere la specifica abilitazione** ottenuta attraverso la **funzione "Gestione deleghe"** presente nell'area riservata del citato sito Internet.

In particolare, si rammenta che in caso di invio tramite un intermediario, il **soggetto obbligato** deve accedere all'**area riservata del STS** utilizzando le proprie credenziali ed **indicare il soggetto terzo che intende delegare** all'invio. **Verificata l'idoneità** del soggetto indicato, **il sistema invia al soggetto delegato un link per il perfezionamento della delega.**

ESCLUSIONE INVIO SPESOMETRO

Come previsto per gli "altri" soggetti già tenuti all'invio delle spese sanitarie al STS, anche per i nuovi soggetti sopra individuati **l'invio dei dati al STS fa venir meno l'obbligo di inviare gli stessi tramite lo spesometro.**

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni